

STATUTO FARBANCA S.p.A.

Allegato A) al Progetto di Fusione

TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE E SCOPO DELLA SOCIETA'

Art. 1

1. E' costituita una Società per azioni denominata "FARBANCA S.p.A.".La Società ha sede sociale e Direzione Generale in Bologna.
2. La Società fa parte del Gruppo Bancario BANCA POPOLARE DI VICENZA. In tale qualità, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente in materia, è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
3. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione utili per l'emanazione delle disposizioni nonché la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata, attenendosi alle direttive strategiche e gestionali emanate dalla Capogruppo.

Art. 2

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art.3

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compresa ogni attività ammessa al mutuo riconoscimento, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
3. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

TITOLO II PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Art. 4

1. Il capitale sociale è di Euro 35.308.150,00 (Euro trentacinquemilionitrecentoottomilacentocinquanta virgola zero zero), interamente versato, suddiviso in n. 3.530.815 (tremilionicinquecentotrentamilaottocentoquindici) azioni, in regime di dematerializzazione, da

nominali Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna.

2. Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge, salvo quanto previsto dall'art. 30.
3. Le azioni sono nominative ed indivisibili.
4. La Società può emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.
5. Ogni azione dà diritto ad un voto.Nel caso di comproprietà di una azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune: "nominato ai sensi dagli artt. 1105, 1106 codice civile", ove questi non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 5

1. La qualità di Socio implica accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale. Il Socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei soli casi previsti dalla legge. La determinazione del valore delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata secondo le previsioni della legge. Il recesso si intende esercitato dalla data in cui la comunicazione giunge all'indirizzo della sede legale della Società. Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - la proroga del termine;
 - l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.Il domicilio dei Soci, anche per quanto concerne i loro rapporti con la Società, s'intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei Soci, purché non eletto presso la Società.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'

ASSEMBLEA

Art. 6

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci.
2. Le sue deliberazioni obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
3. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
4. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
5. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede della Società o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di

STATUTO FARBANCA S.p.A.

Allegato A) al Progetto di Fusione

convocazione, purché nel territorio dello Stato Italiano:

- a. ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario;
 - b. quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno la quota di partecipazione determinata ai sensi della normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, diversi da quelli sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Le richieste devono essere sottoscritte dai soci, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;
 - c. negli altri casi previsti dalla legge.
6. L'Assemblea ordinaria dei soci, oltre alle materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto:
- approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
 - approva gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari.
7. Sono regolate dalle disposizioni di legge:
- a. le formalità ed i termini per la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
 - b. le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione.
8. Limitatamente agli argomenti per i quali la normativa vigente consente tale diritto, tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino la quota di partecipazione determinata ai sensi della normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente, possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare secondo le modalità e i termini previsti dalla vigente normativa di legge e regolamentare e indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 7

1. Possono partecipare all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
2. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata alla società, in conformità alla normativa vigente, dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.
3. La comunicazione indicata nel comma 2 deve pervenire alla Società entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea. L'Assemblea può

essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea, qualora sia tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, sono stabilite da apposito Regolamento determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente e approvato dall'Assemblea.

Art. 8

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto, nel rispetto della vigente normativa di legge e regolamentare, possono farsi rappresentare in Assemblea: la delega deve essere fatta pervenire alla società, mediante posta certificata con firma digitale, ovvero con le altre modalità ed entro i termini indicati nel sito internet della società e nell'avviso di convocazione.

Art. 9

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai termini del presente Statuto; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, assume la presidenza la persona che viene designata con il voto della maggioranza degli azionisti presenti.
2. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea ed, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.
3. Su proposta del Presidente l'Assemblea nomina un segretario che redige il verbale, anche tra non soci e, se lo ritiene necessario, due o più scrutatori fra i presenti, anche non soci.
4. Nell'Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputa opportuno, la funzione di segretario è assunta da un Notaio.

Art. 10

STATUTO FARBANCA S.p.A.

Allegato A) al Progetto di Fusione

1. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
2. Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 11

1. Le deliberazioni di ogni Assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, verrà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio, se nominato a tale incarico.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

1. La Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea entro un minimo di cinque ed un massimo di nove.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme di vigilanza per le Banche.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati secondo le modalità previste dalla Legge e dai commi secondo e terzo dell'art. 13.
4. Almeno due Consiglieri devono essere non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.
5. Almeno uno dei Consiglieri, per il caso in cui il Consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri sino a sette, ovvero due negli altri casi devono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo; tali componenti del Consiglio possono coincidere con quelli di cui al comma precedente.
6. Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:
 - abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, con la Società o con le

società da questa controllate o soggette a comune controllo, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali che ne compromettano l'indipendenza;

- rivestano la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società, o nelle società che la controllano o in quelle soggette a comune controllo;
 - siano soci o Amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;
 - siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.
7. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.
 8. Gli Amministratori non possono ricoprire cariche in altre banche, diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche regolamentare, volta a volta vigente.
 9. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti ognuna recante un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere, elencati in ordine progressivo.
 10. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto.
 11. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; ciascun azionista può votare una sola lista.
 12. Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti presentatori con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti

STATUTO FARBANCA S.p.A.

Allegato A) al Progetto di Fusione

finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, corredate:

- a. da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
 - b. dalla dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
 - c. dall'indicazione dell'identità degli azionisti presentatori e della percentuale di partecipazione singolarmente e complessivamente detenuta, attestata da copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.
13. La mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista comporta solamente l'esclusione di detti candidati e non determina l'inammissibilità della lista cui essi appartengono.
14. Nel caso in cui non siano presentate e/o ammesse liste, ciascun azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea candidature in numero non superiore al numero massimo di componenti del Consiglio previsto dal comma nove, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al comma dodici, lettere a), b) e c).
15. I Consiglieri sono attribuiti, in proporzione al numero di voti conseguiti da ciascuna lista, alle liste che abbiano conseguito ciascuna un numero di voti pari almeno al 35% del capitale sociale, fermo restando che alla lista presentata dalla Capogruppo sono attribuiti in ogni caso almeno la metà più uno dei Consiglieri, salvo il disposto del successivo comma diciassettesimo.
16. Se una sola lista, diversa da quella presentata dalla Capogruppo, raggiunge almeno la percentuale di voti di cui al comma precedente, tutti i restanti Consiglieri sono attribuiti a tale lista.
17. Qualora nessuna lista raggiunga un numero di voti pari almeno alla percentuale di cui al precedente comma quindicesimo vengono nominati proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista, fermo il

numero minimo di Consiglieri spettanti a quella presentata dalla Capogruppo a norma del precedente comma quindicesimo.

18. Nella eventualità prevista dal precedente comma diciassettesimo, le liste - diverse da quella presentata dalla Capogruppo - che non abbiano raggiunto un numero di voti pari almeno al 5% del capitale sociale sono escluse dalla ripartizione proporzionale dei Consiglieri.
19. In ogni caso in cui si debba procedere ad assegnazione proporzionale, in ipotesi di frazionamento dell'unità, il Consigliere da nominare viene attribuito alla lista con il decimale più elevato.
20. I Consiglieri spettanti a ciascuna lista ai sensi dei commi precedenti sono nominati secondo l'ordine progressivo di iscrizione nella lista.
21. Nel caso in cui, pur avendo seguito i criteri di cui ai commi precedenti, non risulti eletto il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito ai sensi del precedente comma quinto, gli amministratori contraddistinti in ciascuna lista dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi i requisiti richiesti e tratti dalla medesima lista. Nel caso non sia possibile la sostituzione degli amministratori privi dei predetti requisiti con candidati tratti dalla medesima lista, gli stessi sono sostituiti dai candidati in possesso di tali requisiti tratti dalle liste con resto più elevato secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste.

Art. 13

1. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
2. Qualora la nomina degli Amministratori sia avvenuta con voto di lista, i Consiglieri eletti nell'ambito della lista presentata dalla Capogruppo non possono essere revocati senza il voto favorevole di quest'ultima, salvo il caso di revoca per giusta causa.
3. In ogni caso, le deliberazioni di revoca degli Amministratori in carica non possono essere assunte dall'Assemblea se non con il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
4. Qualora, per dimissioni o per altre cause, nel corso dell'esercizio venga a mancare - anche in tempi successivi - la maggioranza

STATUTO FARBANCA S.p.A.

Allegato A) al Progetto di Fusione

degli Amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intende dimissionario. Lo stesso rimane in carica con pienezza di poteri, ma deve convocare al più presto l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

5. In tutti gli altri casi di cessazione per qualsiasi causa di un Amministratore, ad esso subentra il primo dei non eletti nella lista nella quale venne eletto l'Amministratore cessato. Il nuovo Amministratore resterà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il nuovo Amministratore si considera nominato dall'Assemblea.
6. Ove la nomina degli Amministratori non sia avvenuta con voto di lista, ovvero per qualsiasi causa non sia possibile integrare il Consiglio a norma del comma precedente, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più o tutti gli Amministratori, si provvede a norma dell'art. 2386 del codice civile.

Art. 14

1. Il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, con effetto per tutta la durata in carica del Consiglio.
2. Il Consiglio nomina altresì un Segretario, il quale può non appartenere al Consiglio di Amministrazione, con effetto per tutta la durata in carica del Consiglio.
3. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da un Consigliere all'uopo nominato.

Art. 15

1. Spetta agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle proprie funzioni, un compenso deliberato dall'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, determinerà la remunerazione dovuta ai componenti del Consiglio di Amministrazione stesso investiti di cariche o deleghe, anche di firma, per particolari incarichi consentiti dallo Statuto.

Art. 16

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, esclusi quelli inderogabilmente attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea e li esercita

osservando le direttive strategiche e gestionali impartite dalla Capogruppo.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:
 - la determinazione degli indirizzi strategici e di quelli generali di gestione nonché l'approvazione dei relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche, vigilando sulla corretta e coerente trasposizione nella gestione;
 - la nomina del Direttore Generale, d'intesa con la Capogruppo, nonché la relativa cessazione, deliberando sulla remunerazione spettantegli;
 - la nomina e la cessazione del Vice Direttore Generale, adottando ogni provvedimento riferentesi allo stato giuridico ed economico del medesimo;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2361, comma 2 del codice civile;
 - l'incorporazione di società, nei particolari casi previsti dalla legge;
 - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze in Italia o all'estero;
 - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili;
 - l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
 - la definizione delle strategie relative alle relazioni sindacali, nonché l'approvazione dei contenuti economici e normativi dei contratti collettivi, sia di lavoro sia relativi al trattamento di quiescenza, del personale della Banca;
 - la nomina, gli avanzamenti di carriera, e la cessazione dei dirigenti;
 - la riduzione del capitale in caso di recesso di Soci nei casi previsti dalla legge e nelle forme da essa previste;
 - il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale;
 - la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità sentito il Collegio Sindacale.
3. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo ove nominato ai sensi del successivo art. 20. Per determinati atti o singoli negozi, il Consiglio potrà altresì conferire deleghe ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i limiti e osservando le previsioni di legge in materia.
4. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, determinerà i poteri da delegare al Comitato Esecutivo, ove nominato, per la

STATUTO FARBANCA S.p.A.

Allegato A) al Progetto di Fusione

erogazione del credito e potrà attribuire poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e gestione corrente al Direttore Generale, ai dirigenti ed ai quadri direttivi ovunque assegnati nonché agli impiegati preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati in relazione alle funzioni e al grado ricoperto.

5. Le decisioni assunte dai predetti delegati in tema di erogazione del credito dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione oppure, se nominato, del Comitato Esecutivo secondo modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, al quale dovrà essere resa una informativa per importi globali.
6. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso, i delegati riferiscono al Consiglio ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
7. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, dai suoi organi delegati e dalle Società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente, in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Restano fermi i doveri di informativa di ogni amministratore ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile.

Art. 17

1. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale, o altrove in Italia, ad intervalli di tempo di norma non superiori a due mesi ed in ogni caso tutte le volte che il Presidente lo ravvisi necessario o ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale.
2. Il Presidente fissa l'ordine del giorno della riunione. La convocazione viene fatta mediante avviso al domicilio di ciascun Amministratore, utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, con indicazione dell'ordine del giorno, da pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi speciali di urgenza, la

convocazione potrà avvenire con un preavviso di sole 24 (ventiquattro) ore; nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci e al Direttore Generale. In mancanza del rispetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale, a condizione che i consiglieri si dichiarino adeguatamente informati sugli argomenti da trattare. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori e Sindaci.

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
2. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto, sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente e, in mancanza, di chi ne fa le veci.
3. Nel computo della maggioranza non si tiene conto delle astensioni dal voto.
4. Alle sedute partecipa il Direttore Generale, se nominato, con funzioni consultive e propositive.

Art. 19

1. Delle riunioni è redatto apposito processo verbale che deve essere iscritto sul relativo libro e firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 20

STATUTO FARBANCA S.p.A.

Allegato A) al Progetto di Fusione

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri, determinandone le attribuzioni, un Amministratore Delegato il quale permane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
2. L'Amministratore Delegato, se nominato, ha facoltà propositiva nelle materie di sua competenza.
3. Il Consiglio di Amministrazione può, in alternativa, nominare, tra i propri membri, un Comitato Esecutivo, composto da un numero di componenti entro un minimo di tre ed un massimo di cinque, del quale fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente.
4. I componenti il Comitato Esecutivo permangono in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.
5. Il Consiglio stabilisce, all'atto della nomina, i poteri e le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo.
6. Nei casi di urgenza, il Comitato Esecutivo (se nominato) può assumere, su proposta del Direttore Generale, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza di quest'ultimo. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
7. Le figure dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale non possono coesistere. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, le funzioni del Direttore Generale sono pertanto svolte da quest'ultimo.
8. L'Amministratore Delegato o il Comitato Esecutivo, se nominati, possono - per le materie che non siano espressamente loro riservate dalla eventuale delibera di nomina - delegare propri poteri al Direttore Generale, se nominato, ai Dirigenti, ai Funzionari, ai Dipendenti ed in genere ai Direttori o Titolari delle eventuali Succursali della Società, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Art. 21

1. Il Comitato Esecutivo, se nominato, si raduna di regola due volte al mese e quante volte ne ravvisi l'opportunità o ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Comitato.
2. Le adunanze del Comitato Esecutivo, se nominato, sono valide quando sono presenti almeno tre dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Alle sedute partecipa il

Direttore Generale, se nominato, con funzioni consultive e propositive.

3. Il Comitato Esecutivo, se nominato, può avere funzioni consultive, anche ai fini di una più approfondita istruttoria, su questioni e proposte da sottoporre poi alla deliberazione del Consiglio.
4. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo nei termini indicati all'art. 17.

PRESIDENTE

Art. 22

1. Il Presidente:
 1. ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi;
 2. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
 3. promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa; consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari;
 4. nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale nelle quali sia, comunque, interessata la Società;
 5. rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori.
2. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assolte dal Vice Presidente. In assenza di quest'ultimo, le funzioni sono assolte dall'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero dal Consigliere Anziano, intendendosi come tale quello con il periodo più lungo di ininterrotta permanenza in carica o, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età.

Art. 23

STATUTO FARBANCA S.p.A.

Allegato A) al Progetto di Fusione

1. La rappresentanza legale della Società, anche in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, all'Amministratore Delegato, se nominato.
2. La firma del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato fanno fede dell'assenza o dell'impedimento rispettivamente del Presidente o del Vice Presidente.
3. La rappresentanza legale della Società anche in giudizio può altresì essere conferita all'Amministratore Delegato, se nominato, agli Amministratori, al Direttore Generale, se nominato, e ad altri Dirigenti e Funzionari designati dal Consiglio che determina in ogni caso i limiti e le modalità dell'uso della firma sociale.
4. Il Consiglio di Amministrazione può del pari conferire deleghe e procure, anche a terzi, sia per singoli atti che per determinate categorie di atti e di affari e per la rappresentanza della Società in giudizio.

Art. 24

1. Il Consiglio può nominare, per ogni succursale un Direttore o un Titolare. Il Direttore ed il Titolare di succursale sono investiti di ogni potere occorrente per il compimento delle ordinarie operazioni, limitatamente alla gestione della succursale cui sono preposti e, nelle rispettive gestioni, sono responsabili della rigorosa osservanza della legge e delle norme di vigilanza, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire ad altri dipendenti delle succursali limitati poteri e facoltà, determinandone le modalità di esercizio.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25

1. L'Assemblea ordinaria elegge tre Sindaci Effettivi e due Supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. L'Assemblea designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina l'assegno annuale spettante a ciascun Sindaco Effettivo per l'intero

periodo di durata dell'ufficio, adeguandolo tuttavia in relazione alle tariffe stabilite dalla legge; ai Sindaci spettano altresì le medaglie di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, secondo la misura determinata dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro incarico, o nella misura determinata in modo forfettario dall'Assemblea.

2. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, ognuna recante un numero di candidati pari a quello dei Sindaci Effettivi e Supplenti da eleggere, elencati in ordine progressivo.
3. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; ciascun azionista può votare una sola lista.
4. Per la presentazione delle liste si applica l'art. 12, del presente statuto.
5. Nel caso in cui non siano presentate e/o ammesse liste, ciascun azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea candidature in numero pari a quello dei Sindaci Effettivi e Supplenti da eleggere, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione richiesta ai sensi del comma che precede.
6. I Sindaci effettivi e supplenti sono attribuiti, in quest'ordine e in proporzione al numero dei voti conseguiti da ciascuna lista, alle liste che abbiano conseguito ciascuna un numero di voti pari almeno al 35% del capitale sociale, fermo restando che alla lista presentata dalla Capogruppo sono attribuiti in ogni caso almeno il Presidente del Collegio Sindacale ed un Sindaco supplente, salvo il disposto del successivo comma ottavo.
7. Se una sola lista, diversa da quella della Capogruppo, raggiunge almeno la percentuale di voti di cui al comma precedente, tutti e due i Sindaci Effettivi ed il Sindaco Supplente sono attribuiti a tale lista.
8. Qualora nessuna lista raggiunga un numero di voti pari almeno alla percentuale di cui al precedente comma sesto, i Sindaci effettivi e supplenti vengono nominati, nel predetto ordine, proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista, ferma restando l'attribuzione minima del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente a quella presentata dalla Capogruppo, a norma del precedente comma sesto.

STATUTO FARBANCA S.p.A.

Allegato A) al Progetto di Fusione

9. Nella eventualità prevista dal precedente comma ottavo, le liste – diverse da quella presentata dalla Capogruppo - che non abbiano raggiunto un numero di voti pari almeno al 5% del capitale sociale sono escluse dalla ripartizione proporzionale dei Sindaci.
10. In ogni caso in cui si debba procedere ad assegnazione proporzionale, in ipotesi di frazionamento dell'unità, il Sindaco da nominare viene attribuito alla lista con il decimale più elevato.
11. I Sindaci spettanti a ciascuna lista ai sensi dei commi precedenti sono nominati secondo l'ordine progressivo di iscrizione nella lista.
12. I Sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità richiesti dalla legge.
13. Oltre a quanto previsto dalla legge, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di categoria.
14. I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza, nonché presso società nelle quali la Società detenga anche indirettamente una partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario.
15. I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente.
16. Per la costituzione ed il funzionamento del Collegio, la nomina, le attribuzioni e i doveri dei Sindaci valgono le disposizioni di legge.
17. Il Collegio Sindacale vigila:
 - a. sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
 - b. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - c. sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
 - d. sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
 - e. sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.
18. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di Revisione legale incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.
19. A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di Revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
20. Il Collegio Sindacale vigila, altresì, sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.
21. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
22. Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può, altresì, scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
23. Ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
24. Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
25. Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.
26. I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

STATUTO FARBANCA S.p.A.

Allegato A) al Progetto di Fusione

27. I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.
28. Qualora, nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi causa, il Presidente del Collegio Sindacale, ad esso subentra, con le funzioni di Presidente, il Sindaco Supplente eletto nella lista presentata dalla Capogruppo.
29. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, uno degli altri Sindaci Effettivi, ad esso subentra, con le medesime funzioni, il Sindaco Supplente eletto nella lista nell'ambito della quale venne eletto il Sindaco cessato o decaduto.
30. Qualora venga a mancare uno dei Sindaci Supplenti, ovvero nel caso in cui un Sindaco Supplente abbia sostituito ai sensi dei commi precedenti un Sindaco Effettivo cessato o decaduto, al Sindaco Supplente subentra il primo dei non eletti della medesima lista.
31. In tutti i casi in cui si proceda, a norma dei commi precedenti, alla sostituzione di uno o più dei Sindaci Effettivi o Supplenti, i nuovi Sindaci resteranno in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri del Collegio.
32. Ove la nomina del Collegio Sindacale non sia avvenuta con voto di lista, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più o tutti i Sindaci, si provvede a norma dell'art. 2401 del codice civile. In caso di voto di lista, ove non sia possibile completare il collegio ai sensi dei commi precedenti, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

TITOLO IV

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 26

1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro o, comunque, in possesso dei requisiti di legge. Salvo quanto disposto dall'art. 2328 comma 2 n. 11) c.c., l'incarico di revisione legale dei conti, previa proposta motivata del Collegio Sindacale, è conferito dall'Assemblea in conformità alle previsioni di legge.
2. Ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385 il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle

norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

TITOLO V

DIREZIONE GENERALE

Art. 27

1. Il Direttore Generale:
 1. promuove e dirige il funzionamento della Banca e sovrintende a tutte le operazioni sotto l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
 2. partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
 3. propone e sottopone con il suo parere agli Organi amministrativi le pratiche da trattare debitamente istruite;
 4. dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi amministrativi;
 5. provvede all'organizzazione degli uffici, determina le attribuzioni e la destinazione del personale nei limiti di quanto non di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 16.
2. Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, del Vice Direttore Generale e degli altri dirigenti.
3. Allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Direzione Generale quanto presso le Dipendenze (Sedi, Succursali, Filiali, Agenzie o in qualunque altro modo denominate), Recapiti e Rappresentanze sia in Italia che all'estero, il Direttore Generale, sempre per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, può delegare la firma ad uno o più dipendenti della Società. In quest'ultima ipotesi la procura potrà essere a firma congiunta o disgiunta. Può infine rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.
4. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale fa piena

STATUTO FARBANCA S.p.A.

Allegato A) al Progetto di Fusione

prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.

5. Il Direttore Generale è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro.

TITOLO VI BILANCIO, UTILI E PERDITE, FONDI DI RISERVA

Art. 28

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione, nei termini di legge.

Art. 29

1. L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue:
 - alla riserva legale ed agli eventuali stanziamenti per la riserva straordinaria;
 - agli Azionisti nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
2. Sulla destinazione dell'eventuale utile residuo non distribuito, delibera l'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

Art. 30

1. Le azioni della Società sono liberamente trasferibili, ed è libera la possibilità di costituire su di esse diritti reali di godimento e/o di garanzia, salvo quanto disposto dal presente Articolo. Ai fini del presente Articolo per "alienazione" di azioni si intende qualunque atto che comporti il trasferimento, totale o parziale, della titolarità delle azioni ovvero dei diritti amministrativi da esse derivanti, ivi compresa la costituzione di diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni che comportino il medesimo effetto.
2. Del pari si considera "alienazione" qualunque atto che comporti il trasferimento e/o la costituzione in capo all'avente causa di un diritto alla sottoscrizione e/o all'acquisto di azioni della Società cui sia attribuito il diritto di voto, anche se solo limitato.

3. Ai medesimi fini si intende per "oblato" qualunque soggetto facente parte di un gruppo bancario diverso dal Gruppo Bancario BANCA POPOLARE DI VICENZA, ovvero qualunque banca e/o società finanziaria comunque non appartenente al gruppo bancario di riferimento come sopra individuato. Si considerano del pari "oblato" gli Amministratori ed i Direttori Generali, nonché i titolari di una partecipazione che comporti l'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19, primo comma, d.lgs. 385/93, nell'ambito delle società sopra individuate.
4. Si considerano altresì "oblato", e trova applicazione il disposto del presente Articolo, anche le società controllate dai soggetti di cui sopra, nonché le società fiduciarie e/o le persone interposte che agiscono per conto di essi. La nozione di controllo valida ai fini del presente articolo è quella definita dall'art. 23 d.lgs. 385/93.
5. Nell'interesse della Società alla continuità dei rapporti di collaborazione e partecipazione con i soggetti appartenenti al gruppo bancario di riferimento come sopra individuato, l'alienazione delle azioni ad un oblato non è consentita se non previa offerta in prelazione agli altri soci.
6. Il socio che intenda alienare in favore di un oblato le proprie azioni deve preventivamente inviare, a mezzo raccomandata a.r., una comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione contenente l'offerta in prelazione agli altri soci delle azioni medesime. In particolare l'offerta deve contenere l'indicazione del soggetto oblato, il numero di azioni che il socio intende alienare e, in caso di alienazione a titolo oneroso, la relativa controprestazione e le modalità di adempimento, nonché ogni altra condizione prevista.
7. Il Consiglio di Amministrazione valuta se sussistano i presupposti di efficacia della presente clausola di prelazione, inviando, nel caso che sussistano detti presupposti di efficacia, la propria risposta a mezzo raccomandata a.r., ovvero via telefax o per telegramma, entro quarantacinque giorni dal pervenimento della richiesta.
8. Nel caso in cui ricorrano i presupposti di applicazione della presente clausola, contestualmente all'invio della risposta, il Consiglio deve trasmettere a tutti gli altri soci a mezzo raccomandata a.r. l'offerta in prelazione completa di tutte le indicazioni comunicate dal socio che intende alienare le proprie azioni.
9. La prelazione deve essere esercitata entro quindici giorni dalla comunicazione a pena

STATUTO FARBANCA S.p.A.

Allegato A) al Progetto di Fusione

di decadenza, e per la totalità delle azioni e/o diritti offerti.

10. Le dichiarazioni di accettazione per un ammontare inferiore sono prive di effetto, tuttavia più soci possono esercitare congiuntamente la prelazione al fine di richiedere l'assegnazione dell'intero pacchetto. Salvo il disposto del comma seguente, i soci che abbiano accettato congiuntamente l'offerta sono liberi di stabilire le modalità di ripartizione del pacchetto azionario nei rapporti interni; tuttavia nei confronti dell'offerente sono considerati come un unico contraente e restano obbligati in solido al pagamento del prezzo, salvo diverso accordo.
11. Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione le azioni e/o i diritti saranno ripartiti tra gli esercenti la prelazione in ragione del rapporto tra le azioni possedute da ciascuno e risultanti dal libro soci alla data di invio della comunicazione ad opera del Consiglio ed il totale delle azioni possedute dai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, determinato come sopra. In tale caso, le eventuali offerte congiunte saranno inefficaci, e ciascuno degli offerenti in tale forma sarà considerato individualmente al fine del riparto.
12. L'eventuale residuo indivisibile in modo proporzionale sarà assegnato mediante estrazione a sorte, secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.
13. Qualora non sia possibile procedere neppure ad un primo riparto in modo proporzionale, l'assegnazione avverrà mediante estrazione a sorte dell'avente diritto per ciascuna singola azione e/o diritto.
14. Gli Amministratori, prima di procedere all'iscrizione nel libro di cui all'art. 2421 del codice civile, comma 1°, n. 1 di nuovi soggetti cui siano state alienate le azioni, debbono verificare se ricorrano le condizioni di applicazione della presente clausola di prelazione. Il Consiglio, qualora ritenga che le azioni siano state alienate in violazione del presente Articolo, deve rifiutare l'iscrizione dandone immediata comunicazione scritta all'interessato.
15. Il decorso di tutti i termini previsti dal presente Articolo è sospeso dal 31 luglio al 31 agosto, dal 25 dicembre al 2 gennaio e dal mercoledì prima di Pasqua al lunedì dopo Pasqua.

TITOLO VIII LIQUIDAZIONE

Art. 31

1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

TITOLO IX RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Art. 32

1. Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.